

Giovedì 10 maggio 2012

43. sottolinea che, mentre in alcuni aerei lo stivaggio può essere limitato, non esistono linee guida comuni per la dimensione o il peso dei bagagli a mano o da stiva sui voli UE; suggerisce alla Commissione di incoraggiare il settore a stabilire limiti superiori comuni per le restrizioni, in quanto ciò darebbe maggiore certezza ai passeggeri; ritiene che, affinché tale accordo funzioni in un mercato globale, l'ICAO debba essere coinvolta in questo processo;

44. osserva che alcune compagnie aeree applicano per la registrazione dei bagagli prezzi che sovente sembrano sproporzionatamente elevati e invita la Commissione, in considerazione delle pratiche di cui al paragrafo 13 e ai fini di una politica dei prezzi equa e chiara, a esaminare tali pratiche;

45. propone di introdurre un massimale per il supplemento imposto dalle compagnie aeree per i bagagli aggiuntivi e il peso in eccesso;

Accessibilità

46. sollecita le società di gestione degli aeroporti regionali a predisporre adeguamenti strutturali finalizzati all'accoglimento dei disabili al fine di permettere a questi ultimi di poter raggiungere in autonomia le varie aree aeroportuali e di poter usufruire agevolmente di tutti i servizi;

47. sottolinea che gli aeroporti regionali, grazie alle minori dimensioni dei loro terminal, alla loro compattezza e alla loro organizzazione, costituiscono un valore aggiunto per i passeggeri a mobilità ridotta, i passeggeri in viaggio con le famiglie, ecc.; esorta la Commissione, gli aeroporti e le altre parti interessate a prendere quale esempio da seguire la progettazione e la costruzione di terminal più accessibili e accoglienti per i passeggeri;

*

* *

48. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea - Lotta antifrode - Relazione annuale 2010

P7_TA(2012)0196

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode – Relazione annuale 2010 (2011/2154(INI))

(2013/C 261 E/02)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue risoluzioni sulle precedenti relazioni annuali della Commissione e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF),
- visti la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 29 settembre 2011, dal titolo «Tutela degli interessi finanziari dell'UE – Lotta contro la frode – Relazione annuale 2010» (COM(2011)0595) e i relativi documenti di accompagnamento (SEC(2011)1107, SEC(2011)1108 e SEC(2011)1109) ⁽¹⁾,
- vista l'undicesima relazione operativa dell'OLAF – Relazione annuale 2011 ⁽²⁾,
- vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2010, corredata delle risposte delle istituzioni ⁽³⁾,

⁽¹⁾ http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/reports-commission/2010_it.pdf

⁽²⁾ http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/cont/dv/olaf_/olaf_it.pdf

⁽³⁾ GU C 326 del 10.11.2011, pag. 1.

Giovedì 10 maggio 2012

- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Corte dei conti sulla strategia antifrode della Commissione (COM(2011)0376),
 - vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata «La tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea attraverso il diritto penale e le indagini amministrative – Una politica integrata per salvaguardare il denaro dei contribuenti» (COM(2011)0293),
 - viste la sua risoluzione del 15 settembre 2011 sugli sforzi dell'Unione europea per lottare contro la corruzione ⁽¹⁾, la sua dichiarazione del 18 maggio 2010 sugli sforzi dell'Unione per lottare contro la corruzione ⁽²⁾ e la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo intitolata «La lotta contro la corruzione nell'UE» (COM(2011)0308),
 - visto l'articolo 325, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽³⁾,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità ⁽⁴⁾,
 - vista la sua risoluzione del 6 aprile 2011 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode – Relazione annuale 2009 ⁽⁵⁾,
 - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0121/2012),
- A. considerando che l'UE e gli Stati membri sono ugualmente responsabili della tutela degli interessi finanziari dell'UE e della lotta contro la frode e che la stretta collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri è una condizione fondamentale;
- B. considerando che gli Stati membri hanno la fondamentale responsabilità di eseguire l'80 % del bilancio dell'Unione europea così come di riscuotere le risorse proprie, tra l'altro sotto forma di IVA e di dazi doganali;
- C. considerando che nel 2010 l'impatto finanziario totale delle irregolarità rilevate dai sistemi di controllo ammonta a 2 193 milioni di EUR contro i 1 757 milioni di EUR del 2009;
- D. considerando che secondo la Corte dei conti europea (CCE) i pagamenti alla base dei conti presentano errori materiali, con un tasso di errore stimato pari al 3,7 % del bilancio totale dell'UE; che i sistemi di controllo si sono dimostrati solo parzialmente efficaci nel garantire la regolarità dei pagamenti e che le principali cause di irregolarità sono attribuibili a errori nei criteri di ammissibilità e di aggiudicazione degli appalti pubblici;
- E. considerando che, nella maggior parte dei casi, la Corte dei conti europea ha ritenuto che le autorità degli Stati membri disponessero di informazioni sufficienti per rilevare e correggere almeno alcuni di tali errori prima dell'esecuzione dei pagamenti e che esistono ancora possibilità di miglioramento dei meccanismi di correzione e nelle attività di audit degli Stati membri;

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2011)0388.

⁽²⁾ GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 62.

⁽³⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

⁽⁵⁾ Testi approvati, P7_TA(2011)0142.

Giovedì 10 maggio 2012

Considerazioni generali

1. sottolinea che la crisi finanziaria globale e, in particolar modo, la crisi dell'area dell'euro che l'UE sta attualmente affrontando, richiedono l'adozione di misure speciali che assicurino la tutela adeguata degli interessi finanziari dell'UE in termini di entrate, i quali sono direttamente correlati agli interessi finanziari degli Stati membri; ritiene inoltre che un'attuazione più rigorosa della politica fiscale possa consentire all'Europa di superare la crisi, in particolare mediante la riduzione dell'economia sommersa la quale, in base alle stime, ammonta a circa un quinto del PIL ufficiale ⁽¹⁾;
2. sottolinea come l'e-government abbia le potenzialità per aumentare la trasparenza e per facilitare la lotta contro la frode e la corruzione salvaguardando in tal modo i fondi pubblici; sottolinea come l'Europa sia in ritardo rispetto ai suoi partner industrializzati, a causa, tra l'altro, della mancanza di interoperabilità tra i sistemi ⁽²⁾; sottolinea che, specialmente in un momento di crisi, l'Europa deve intensificare gli sforzi per realizzare una nuova generazione di e-government che possa garantire maggiore trasparenza nelle finanze pubbliche;
3. richiama l'attenzione sul fatto che le transazioni elettroniche, non in contanti, sono documentate e rendono pertanto più difficile la partecipazione all'economia sommersa, e che esiste una forte correlazione tra la quantità di pagamenti elettronici effettuati in un paese e la misura della sua economia sommersa ⁽³⁾; incoraggia gli Stati membri ad abbassare le soglie oltre le quali i pagamenti con mezzi diversi dal denaro contante sono obbligatori;
4. sottolinea la necessità di dati statistici affidabili sull'entità della frode e della corruzione e, in particolare, sulla diffusione dell'evasione fiscale e del mancato pagamento dei dazi doganali oltre che sull'utilizzo improprio dei fondi dell'UE da parte della criminalità organizzata; deplora il fatto che la Commissione non sia stata in grado di fornire tali dati, nonostante le ripetute richieste del Parlamento;

Osservazioni generali

5. sottolinea che la frode è un comportamento doloso che costituisce un illecito penale e che per irregolarità si intende il mancato rispetto di una norma; si rammarica del fatto che la relazione della Commissione europea non tratti la frode in maniera approfondita e affronti il tema delle irregolarità con molta approssimazione; ricorda che l'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguarda la frode e non le irregolarità e chiede che sia fatta distinzione tra frode ed errore; chiede che congiuntamente alla frode, sia trattato il tema della corruzione;
6. prende atto del fatto che, nel 2010, l'incidenza finanziaria delle irregolarità nel settore delle spese è aumentata, attestandosi a 1,8 miliardi di EUR (ovvero l'1,27 % dei fondi stanziati), rispetto al dato di 1,4 miliardi di EUR (ossia l'1,13 %) del 2009; osserva inoltre un incremento dell'incidenza finanziaria nel settore delle entrate, che ammonta a 393 milioni di EUR (ovvero l'1,88 % delle risorse proprie tradizionali riscosse totali lorde), a fronte dei 357 milioni di EUR (ovvero 1,84 %) del 2009;
7. deplora il fatto che quantità considerevoli dei fondi dell'UE vengano ancora spesi erroneamente e invita la Commissione a intervenire con decisione per recuperare un numero maggiore di pagamenti erroneamente eseguiti, a considerare gli Stati membri maggiormente responsabili degli importi non ancora recuperati a titolo di irregolarità, a ottimizzare la prevenzione e l'individuazione delle irregolarità e dei casi di frode, a sospendere immediatamente i pagamenti e ad applicare sanzioni efficaci in caso di uso improprio dei fondi dell'UE;
8. osserva che, nel 2010, il numero di irregolarità segnalate è aumentato in tutti i settori, fatta eccezione per quello dei fondi di preadesione e delle risorse proprie tradizionali, e che tale aumento è collegato alla chiusura del periodo di attuazione 2000-2006 dei Fondi di coesione e ai miglioramenti apportati al sistema di gestione delle irregolarità (Irregularities Management System, IMS);

⁽¹⁾ «Size and Development of the Shadow Economy of 31 European and 5 other OECD Countries from 2003 to 2011» di Friedrich Schneider, all'indirizzo <http://www.econ.jku.at/members/Schneider/files/publications/2011/ShadEcon31.pdf>

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Un'agenda digitale europea (COM(2010)0245).

⁽³⁾ The Shadow Economy in Europe, 2010: Using Electronic Payment Systems to Combat the Shadow Economy/Friedrich Schneider, A.T. Kearney, 2010.

Giovedì 10 maggio 2012

9. evidenzia che, nonostante la modernizzazione e il potenziamento del sistema di gestione delle irregolarità e l'aumento del volume delle segnalazioni da parte della maggioranza degli Stati membri, che ha determinato un miglioramento della qualità e dell'attendibilità delle relazioni, permangono differenze negli approcci adottati dagli Stati membri nella segnalazione delle irregolarità e, di conseguenza, dubbi sull'adeguatezza dei sistemi nazionali di segnalazione; invita gli Stati membri ad attuare pienamente l'IMS, a migliorare ulteriormente l'osservanza dell'obbligo di segnalazione e ad aumentare la rapidità con cui segnalano le irregolarità;
10. esprime inoltre preoccupazione per il fatto che alcuni Stati membri non utilizzano ancora completamente il sistema di segnalazione elettronica; invita pertanto tali Stati a porre immediatamente rimedio a questa situazione;
11. ribadisce il suo rammarico per la gravità dei dubbi che permangono sulla qualità delle informazioni fornite dagli Stati membri e osserva che alcuni Stati membri continuano a segnalare un numero esiguo di irregolarità e casi di frode rilevati; invita la Commissione a fornire al Parlamento europeo informazioni sull'efficacia dei sistemi nazionali di controllo di tali paesi;
12. ricorda che la legislazione dell'Unione impone agli Stati membri di comunicare tutte le irregolarità entro due mesi dalla fine del trimestre in cui un'irregolarità è stata oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario e/o in cui sono emerse nuove informazioni su un'irregolarità comunicata; invita gli Stati membri a intraprendere ogni possibile sforzo, compreso lo snellimento delle procedure amministrative nazionali, per rispettare i termini previsti e ridurre il divario temporale tra il momento in cui un'irregolarità viene rilevata e quello in cui viene segnalata; invita gli Stati membri a intervenire soprattutto per proteggere il denaro dei contribuenti, come parte dei propri sforzi per combattere la frode;
13. ribadisce la necessità di dati statistici attendibili sull'entità della frode e della corruzione, in particolare in relazione all'evasione fiscale e doganale nonché alle attività della criminalità organizzata che fanno un uso improprio dei fondi dell'UE; si rammarica del fatto che, nonostante le ripetute richieste del Parlamento europeo, la Commissione non sia stata in grado di fornire tali dati;
14. esprime delusione per il fatto che la Commissione non è in grado di fornire una stima dell'entità effettiva delle irregolarità e delle frodi e che, di conseguenza, non è possibile valutare la portata complessiva delle irregolarità e delle frodi nei singoli Stati membri né individuare e disciplinare quelli in cui si registra il numero più elevato di questi fenomeni, come richiesto dal Parlamento europeo già nel 2009;
15. sottolinea come negli ultimi anni siano stati sviluppati nuovi strumenti di misura dell'incidenza della corruzione e della frode; esorta pertanto la Commissione ad adoperarsi tempestivamente per adottare tali nuovi strumenti e fornire una valutazione dell'incidenza della corruzione e della frode nell'utilizzo dei fondi dell'UE e nell'appropriazione indebita delle sue entrate; osserva che in tal modo sarà possibile valutare l'efficacia della protezione contro l'uso improprio dei fondi dell'UE e salvaguardare le entrate dell'Unione dall'appropriazione indebita;
16. chiede che la responsabilità di sviluppare strumenti di misura dell'incidenza della frode e della corruzione correlate ai fondi dell'UE venga assunta dalla Commissione in stretta collaborazione con il Parlamento europeo, la Corte dei conti europea e altri organi di audit e di controllo dell'UE;
17. osserva che la cosiddetta regola del «50/50» ⁽¹⁾ applicabile nel settore dell'agricoltura rappresenta un incentivo efficace per indurre gli Stati membri a velocizzare e portare a termine i procedimenti di recupero; invita la Commissione a valutare se sia possibile applicare questo meccanismo di recupero anche in altri settori (coesione e preadesione) e se, in base a tale regola, sarebbe opportuno dimezzare i limiti di tempo per le azioni di recupero (portandoli cioè, rispettivamente, a due e quattro anni);
18. osserva che la relazione annuale 2010 della Corte dei conti europea (relazione della CCE) afferma che i pagamenti indicati nei rendiconti finanziari del 2010 su cui grava un numero consistente di errori ammontavano al 3,7 % della spesa complessiva di bilancio dell'UE, vale a dire, approssimativamente a 4,5 miliardi di EUR;

⁽¹⁾ In base a tale regola, la Commissione può recuperare il 50 % dei pagamenti irregolari che non sono stati recuperati nel termine di quattro anni dai bilanci degli Stati membri o, nel caso di un procedimento giudiziario per il recupero dei pagamenti, entro un termine di otto anni. Tale regola si applica per garantire un recupero più rapido dei fondi indebitamente versati.

Giovedì 10 maggio 2012

19. osserva che la relazione della Corte dei conti afferma altresì che, prima dell'approvazione dei pagamenti, le autorità degli Stati membri avevano a disposizione informazioni sufficienti per individuare alcuni degli errori e porvi rimedio o prevenirli;

Entrate: Risorse proprie

20. ricorda che la riscossione corretta dell'IVA e dei dazi doganali influisce direttamente sulle economie degli Stati membri e sul bilancio dell'UE; sottolinea che il miglioramento dei sistemi di riscossione delle entrate dovrebbe essere considerato una questione della massima priorità da tutti gli Stati membri, in particolare da quelli che si trovano in maggiore difficoltà nell'attuale situazione economica;

21. sottolinea che l'attenzione deve essere rivolta alla riscossione più efficiente delle entrate; ribadisce che la frode fiscale causa perdite considerevoli sia al bilancio dell'UE sia alle economie degli Stati membri, aggravando pertanto la crisi del debito pubblico; ricorda che il costo dell'economia sommersa grava sui cittadini che percepiscono un reddito facilmente documentabile e tracciabile;

22. rileva differenze considerevoli nei dati forniti dagli Stati membri sulle irregolarità nel settore delle risorse proprie tradizionali (RPT) e ritiene pertanto che la classificazione delle irregolarità e dei casi di frode nella banca dati sulle risorse proprie (OWNRES) non sia pienamente attendibile; esorta la Commissione a individuare modalità per potenziare tale banca dati al fine di garantire l'affidabilità e la confrontabilità dei dati comunicati;

23. invita la Commissione a mantenere l'attenzione sull'attuazione delle strategie di controllo doganale degli Stati membri, specialmente nel settore delle importazioni ad alto rischio, e a migliorare le attività relative all'individuazione delle irregolarità e dei casi di presunta frode nel settore delle risorse proprie tradizionali (RPT);

24. nutre preoccupazione per il contrabbando, in particolare per il contrabbando di sigarette, che si conferma un problema grave per l'UE e determina una perdita rilevante di risorse ai danni dei bilanci nazionali e dell'UE; accoglie con favore il piano d'azione elaborato dalla Commissione per combattere il contrabbando di sigarette e alcolici lungo il confine orientale dell'UE, nonché il rinnovo, alla fine del 2010, della cooperazione doganale con la Cina e la Russia e il quadro strategico per la cooperazione doganale approvato da entrambi i paesi;

25. si compiace dell'esito dell'operazione doganale congiunta degli Stati membri denominata «Sirocco», condotta nel giugno 2010 e coordinata dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), nel corso della quale sono stati sequestrati circa 40 milioni di sigarette, 1,2 tonnellate di tabacco sfuso, 7 000 litri di alcolici e 8 milioni di altri articoli contraffatti;

26. osserva che una parte considerevole delle entrate proviene dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) e che la Commissione e gli Stati membri devono pertanto monitorare e reagire in modo efficace alle nuove tendenze così come a quelle già esistenti in materia di frode; accoglie con favore il Libro verde della Commissione sul futuro dell'IVA e sollecita la presentazione di proposte concrete in materia di riforma dell'IVA;

Perdite di IVA

27. ricorda che, in base alle stime di uno studio eseguito per conto della Commissione europea ⁽¹⁾, il divario medio dell'IVA dell'UE ⁽²⁾ è pari al 12 %; richiama in particolare l'attenzione sul fatto che tale divario ha raggiunto livelli preoccupanti, rispettivamente del 30 % in Grecia e del 22 % in Italia, i paesi in cui la crisi del debito pubblico è più grave e la cui situazione minaccia la stabilità economica dell'UE-27;

⁽¹⁾ Studio sulla quantificazione e l'analisi del divario dell'IVA nell'UE-25, eseguito da Reckon LLP per conto della Commissione.

⁽²⁾ La differenza tra le entrate IVA effettivamente riscosse e quelle che gli Stati membri dovrebbero in teoria percepire sulla base delle rispettive economie.

Giovedì 10 maggio 2012

28. sottolinea che oltre all'elusione fiscale e alle perdite dovute all'insolvenza, il divario dell'IVA è inoltre attribuibile alla frode e che le perdite derivanti da questa imposta, stimate in miliardi di EUR, sono ampiamente compensate dall'attuazione di misure di austerità che toccano i cittadini dell'UE il cui reddito è più facilmente dimostrabile;

29. sottolinea come sin dall'introduzione dell'IVA, il metodo di riscossione di questa imposta sia rimasto immutato; sottolinea che tale metodo è ormai superato, alla luce delle numerose modifiche intervenute nel contesto tecnologico ed economico;

Perdite di dazi doganali

30. sottolinea che i proventi derivanti dai dazi doganali costituiscono una parte importante delle risorse proprie tradizionali (TOR) dell'UE e rappresentano una fonte di reddito per i governi degli Stati membri, i quali trattengono il 25 % degli stessi per coprire i costi di riscossione; ribadisce che la prevenzione efficace delle irregolarità e della frode in quest'ambito consente di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e comporta conseguenze significative per il mercato interno, eliminando l'iniquo vantaggio degli operatori economici che non pagano i dazi doganali su coloro che invece adempiono ai propri obblighi;

31. sottolinea che la corretta gestione dei dazi esercita un impatto diretto sul calcolo dell'imposta sul valore aggiunto;

32. ricorda a questo proposito che la Corte dei conti europea, nella sua relazione speciale n. 13/2011 ⁽¹⁾, ha mostrato come l'applicazione del solo regime doganale 42 ⁽²⁾ abbia permesso di rilevare, nel 2009, perdite pari a circa 2 200 milioni di EUR ⁽³⁾ nei sette Stati membri controllati dalla Corte, ossia il 29 % dell'IVA teoricamente applicabile all'importo tassabile di tutti gli importi calcolati con il regime 42 nel 2009 in tali paesi;

33. ricorda come la Corte dei conti abbia riscontrato gravi carenze nel sistema di controllo dei regimi doganali semplificati, i quali costituiscono il 70 % di tutti i regimi doganali in vigore; sottolinea come tali carenze abbiano causato perdite ingiustificate nel bilancio dell'Unione oltre che violazioni della politica commerciale dell'UE; sottolinea che le carenze rilevate erano imputabili, tra l'altro, a verifiche di bassa qualità o scarsamente documentate e all'insufficiente utilizzo delle tecniche di trattamento automatico dati per l'esecuzione dei controlli durante la verifica di tali regimi;

Spese

Agricoltura

34. rileva che nel 2010 si è assistito a un incremento delle segnalazioni di irregolarità e di casi di sospetta frode, con un aumento dell'incidenza finanziaria dovuta a tali fenomeni da 13 milioni di EUR nel 2009 a 69 milioni di EUR nel 2010;

35. deplora che la situazione per quanto riguarda i fondi complessivamente recuperati resti insoddisfacente; osserva che nell'esercizio 2010 gli Stati membri hanno recuperato 175 milioni di EUR, vale a dire il 42 % delle somme dovute al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) a partire dal 2007, mentre il saldo totale che doveva ancora essere recuperato alla fine dell'esercizio 2010 era di 1,2 miliardi di EUR e che, gli Stati membri hanno trasferito dai propri bilanci nazionali al bilancio dell'UE solamente 300 milioni di EUR secondo la regola del 50/50; si rammarica del fatto che la Commissione non ha tenuto conto della richiesta del Parlamento europeo e non ha comunicato a quest'ultimo le informazioni relative ai progressi compiuti in questo settore nella relazione 2010 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea; ribadisce l'invito rivolto alla Commissione ad adottare tutte i provvedimenti necessari per attuare un sistema efficace per il recupero dei fondi e a tenere al corrente il Parlamento europeo;

⁽¹⁾ Relazione speciale n. 13/2011 della Corte dei conti europea intitolata «I controlli sul regime doganale 42 impediscono e individuano i casi di evasione in materia di IVA?».

⁽²⁾ Regime utilizzato da un importatore per ottenere l'esenzione dall'IVA quando le merci importate vengono trasportate in un altro Stato membro e l'IVA deve essere pagata nello Stato di destinazione.

⁽³⁾ Di cui 1 800 milioni di EUR nei sette Stati membri selezionati e 400 milioni nei 21 Stati membri di destinazione delle merci importate del campione.

Giovedì 10 maggio 2012

36. deplora il fatto che, nel 2010, alcuni Stati membri non abbiano rispettato i termini per la segnalazione delle irregolarità; conviene con la Commissione che tutti gli Stati membri debbono migliorare le segnalazioni presentate; rammenta che Finlandia, Austria e Paesi Bassi si sono impegnati a conformarsi ai requisiti di comunicazione e invita la Commissione a fornire informazioni sui progressi realizzati da questi paesi nel 2011 nella relazione annuale sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – lotta contro la frode;

37. mostra preoccupazione per il fatto che, nel 2010, l'Italia e altri 12 Stati membri dell'UE hanno classificato come «sospetta frode» oltre il 90 % dei casi di irregolarità segnalati; esorta gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie, compresa una stretta collaborazione con le istituzioni europee, per rimuovere tutte le cause che favoriscono la frode concernente i fondi dell'UE;

38. nutre perplessità per l'esiguo numero di casi di frodi sospette segnalato da Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, in particolare considerando la loro dimensione e il sostegno finanziario ricevuto, come descritto nella relazione sulla protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea; ritiene che questo sollevi ragionevoli dubbi sul rispetto dei principi di segnalazione; esorta la Commissione a includere informazioni dettagliate sulla metodologia di segnalazione applicata e sulla capacità di rilevamento delle frodi in detti Stati membri; rinnova l'invito alla Commissione a monitorare da vicino l'efficacia dei sistemi di supervisione e di controllo degli Stati membri e ad assicurare che l'informazione relativa al livello di irregolarità negli Stati membri rifletta la situazione reale; esorta la Commissione a includere nella relazione sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea informazioni sulle azioni avviate in questo settore nel 2011;

Politica di coesione

39. constata che, sulla base dei dati forniti nella relazione annuale 2010 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, circa il 70 % di tutti i casi in cui sono state segnalate irregolarità erano connessi alla politica di coesione e che, nel 2010, proprio in tale settore si è riscontrato il tasso maggiore di recupero della spesa (oltre il 60 %); evidenzia che, secondo i dati forniti, è impossibile elaborare una valutazione oggettiva del numero effettivo di irregolarità e casi di frode nel settore perché l'elevato numero di irregolarità e (o) di casi di frode riferiti può essere correlato all'introduzione, nel 2009, del sistema di gestione delle irregolarità;

40. si compiace dei progressi realizzati nel 2010 in relazione alle somme recuperate per il periodo di programmazione 2000-2006, che corrispondono al 70 %, ovvero a 2,9 miliardi di EUR, dei fondi erroneamente versati, rispetto al 50 % del 2009;

41. osserva che, nel 2010, Danimarca, Francia, Malta, Paesi Bassi, Svezia e Slovenia non hanno riferito alcuna irregolarità nel settore, il che solleva dubbi riguardo all'adeguata applicazione del sistema di gestione delle irregolarità; nutre preoccupazione per la scarsa percentuale di recupero di Ungheria, Repubblica ceca e Slovenia (attorno e al di sotto del 20 %); esorta la Commissione a intervenire, a ricercare le ragioni della situazione e a informare il Parlamento europeo sui progressi compiuti nella relazione sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea del prossimo anno;

42. sottolinea che, come dimostrano i dati contenuti nella relazione del 2010 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, l'analisi delle categorie di irregolarità più frequentemente segnalate mostra che le irregolarità vengono individuate più spesso nella fase di attuazione del ciclo del progetto e che l'incidenza finanziaria maggiore interessa le fasi di selezione e di appalto; evidenzia che un sistema di appalti pubblici trasparente, chiaro e flessibile, che utilizzi in modo più attivo il sistema elettronico degli appalti pubblici, unitamente alla definizione di principi generali in materia di appalti pubblici a livello di UE, consentirebbe di garantire un utilizzo più efficiente dei fondi dello Stato membro e dell'UE; auspica che la Commissione metta effettivamente in atto una riforma del sistema degli appalti pubblici;

Giovedì 10 maggio 2012

Fondi di preadesione

43. nutre preoccupazione per il fatto che nei fondi di preadesione si sono osservati i tassi di recupero della spesa più bassi, con un tasso di recupero che nel 2010 ha raggiunto appena il 10 % rispetto al 27 % dell'anno precedente; osserva con inquietudine che il tasso di recupero per il periodo 2002-2006 rimane basso (attorno al 30 % circa), specialmente in Bulgaria, Turchia, Lituania e Lettonia; invita la Commissione a prendere provvedimenti per garantire che i paesi beneficiari illustrino i motivi dei bassi tassi di recupero, migliorino le loro prestazioni e aggiornino i dati, inserendo le informazioni mancanti relative alle procedure di recupero completate;

44. osserva che, come nel 2009, in Romania e Bulgaria il numero maggiore di irregolarità e di casi di frode è connesso all'impiego delle risorse del fondo SAPARD; si compiace dei notevoli progressi compiuti dalla Bulgaria nel rafforzamento dei sistemi nazionali di controllo, dimostrati dal fatto che nel 2010 una parte considerevole dei casi di irregolarità e frode sospetta è stata individuata da controllori e ispettori interni o nazionali, e non da autorità esterne; deplora che in Romania la maggior parte delle irregolarità e delle frodi sospette sia ancora individuata in seguito a verifiche dei servizi dell'UE o a verifiche condotte su loro richiesta; chiede alla Commissione una stretta collaborazione con le autorità rumene per migliorare la situazione;

45. accoglie favorevolmente l'obiettivo della Commissione di sostenere gli sforzi profusi dai nuovi paesi beneficiari (Turchia, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia e Montenegro) nell'attuazione del sistema IMS;

OLAF

46. ribadisce che è necessario continuare a rafforzare l'indipendenza, l'efficacia e l'efficienza dell'OLAF;

47. esorta la Commissione e gli Stati membri ad assicurare l'attuazione effettiva e tempestiva delle raccomandazioni formulate in seguito all'esame dei casi da parte dell'OLAF;

48. ritiene che gli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di riferire, su base annuale, in merito al seguito dato ai casi trasmessi dall'OLAF alle loro autorità giudiziarie, anche per quanto concerne le sanzioni penali e finanziarie imposte;

Appalti pubblici, maggiore trasparenza e lotta contro la corruzione

49. invita la Commissione, le agenzie competenti dell'Unione e gli Stati membri ad adottare misure e a fornire risorse per assicurare che i fondi dell'UE non siano soggetti alla corruzione, ad applicare sanzioni dissuasive nei casi accertati di corruzione e frode, e a intensificare la confisca dei beni illecitamente acquisiti in situazioni di frode, evasione fiscale e reati correlati al riciclaggio di denaro;

50. sottolinea come nella comunicazione della Commissione del 2011 dal titolo «La lotta contro la corruzione nell'UE» si stimi che ogni anno nell'UE 120 miliardi di EUR vengono persi a causa della corruzione, un fenomeno che causa danni finanziari, riduce le finanze pubbliche e mina la fiducia nelle istituzioni democratiche; sottolinea inoltre che nella sua risoluzione del 2011 sugli sforzi dell'Unione europea per lottare contro la corruzione, il Parlamento ritiene che la corruzione determini in generale l'uso improprio del denaro pubblico e dei fondi dell'UE provenienti dai contribuenti e crei distorsioni di mercato, e invita – come nella sua succitata dichiarazione – la Commissione e gli organi competenti dell'Unione a garantire che i fondi dell'UE non siano soggetti alla corruzione;

51. accoglie favorevolmente la decisione del Parlamento europeo che istituisce un comitato speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro;

52. esprime soddisfazione per la ratifica da parte di Malta della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'UE del 20 gennaio 2011; si rammarica che la convenzione non sia ancora stata ratificata dalla Repubblica ceca e invita tale Stato a porre il prima possibile rimedio a questa situazione; invita inoltre l'Estonia a ratificare il Protocollo del 29 novembre 1996 concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione;

Giovedì 10 maggio 2012

53. ricorda come il programma Hercule II sia lo strumento finanziario gestito dalla Commissione (OLAF) nell'ambito della tutela degli interessi finanziari dell'UE e della prevenzione delle attività criminali ad essi collegate, incluso il contrabbando di sigarette; prende atto che la valutazione intermedia del programma Hercule II ha confermato il suo valore aggiunto; ritiene che il successore di questo strumento – il programma Hercule III – debba continuare a migliorare le dotazioni tecniche degli Stati membri, a finanziare l'accesso alle banche dati, essenziali per le indagini da parte delle autorità degli Stati membri e dell'OLAF, nonché a contrastare il contrabbando di sigarette e la contraffazione, così come imposto dagli accordi giuridicamente vincolanti con i produttori di tabacco;

54. rinnova il proprio invito alla Commissione e agli Stati membri a progettare, attuare e valutare periodicamente sistemi di appalto uniformi e finalizzati a impedire la frode e la corruzione, nonché a definire e applicare condizioni chiare per la partecipazione agli appalti pubblici e a elaborare criteri per l'adozione di decisioni in quest'ambito; invita la Commissione ad adottare e mettere in atto sistemi per verificare, a livello nazionale, le decisioni sull'aggiudicazione di appalti pubblici per assicurare trasparenza e responsabilità nella gestione del denaro pubblico, nonché ad adottare e attuare sistemi di gestione del rischio e di controllo interno;

55. esprime soddisfazione per la pubblicazione nel gennaio 2011 del Libro verde della Commissione intitolato «Modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici – Per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti»; osserva come la relazione di valutazione su questa consultazione sia stata adottata alla fine del mese di giugno del 2011 e come nel dicembre 2011 la Commissione abbia adottato la sua proposta di riformare le norme di base sugli appalti pubblici nell'UE (direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

Seguito

56. chiede alla Commissione di informare il Parlamento su quali altri indicatori, fonti o metodi, oltre alle informazioni fornite dai denunciatori o dagli informatori, essa può utilizzare per determinare in quali settori dei finanziamenti o delle entrate dell'UE si registrano livelli più accentuati di frode;

57. invita la Commissione a tutelare e a promuovere il giornalismo investigativo e indipendente, che rappresenta un elemento fondamentale nella lotta alla criminalità, alla frode e alla corruzione relativa ai fondi europei;

58. invita la Commissione a valutare, in base a criteri o parametri indipendenti, se i casi di frode indagati, segnalati da denunciatori o informatori, siano riconducibili ai settori in cui esiste una possibilità di incidenza più elevata della frode e se non lo sono, a valutare altri metodi per avviare indagini nei settori in cui le sospette frodi sono nascoste dalla legge dell'omertà che impedisce la diffusione delle informazioni ai denunciatori o agli informatori;

59. sottolinea che non si può tollerare una situazione che si ripete da diversi anni, in cui gli Stati membri non forniscono puntualmente i dati o forniscono dati non precisi e che non possono essere confrontati, rendendo in tal modo impossibile valutare oggettivamente la portata reale della frode negli Stati membri, e che il Parlamento europeo, la Commissione e l'OLAF non sono nelle condizioni di svolgere le loro funzioni in termini di valutazione della situazione e presentazione di ulteriori proposte; invita la Commissione ad assumere la piena responsabilità di recuperare i fondi indebitamente versati dagli Stati membri, nonché a raccogliere i dati comparabili e omogenei necessari e stabilire i principi di segnalazione per tutti gli Stati membri;

*

* *

60. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti europea, al Comitato di vigilanza dell'OLAF e all'OLAF.
